



COMUNE DI POGNANO
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO
DELLA CITTADINANZA
ONORARIA

Art. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina la concessione di Cittadinanze Onorarie ai cittadini italiani e/o stranieri senza distinzione di nazionalità, di etnia, di sesso e di religione, ad Enti, società, associazioni od organismi, istituzioni che si siano particolarmente distinti nei vari campi e attività pubbliche e private.

Tale istituto costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, del sociale, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Pognano od in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'Umanità intera o per l'esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell'amore e dell'aiuto al prossimo.

In casi di particolare rilievo la Cittadinanza Onoraria può essere concessa anche ad associazioni, enti, raggruppamenti di persone che si siano distinte in ambito civile, militare, religioso e che non abbiano la propria sede a Pognano, ovvero anche se non legati al territorio e può in tal caso essere conferita ad un loro rappresentante.

La Cittadinanza Onoraria può essere concessa anche alla memoria.

Art. 2 - CITTADINANZA ONORARIA - CRITERI PER IL CONFERIMENTO

Il Comune di Pognano conferisce la Cittadinanza Onoraria in base ad una delle seguenti motivazioni:

- a) per l'esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell'amore e dell'aiuto al prossimo, specialmente dei più deboli e bisognosi, della difesa dei diritti umani;
- b) per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio conseguito attraverso gli studi, l'insegnamento, la ricerca, la produzione artistica, l'attività sportiva;
- c) per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione di beni, nelle professioni, nel commercio, nella gestione politica ed amministrativa di istituzioni pubbliche e private;
- d) per esemplare affezione ed interessamento verso Pognano e la comunità pognanese unanimemente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere tra i cittadini e all'esterno la conoscenza e la valorizzazione della realtà sociale, economica, storica, artistica ed umana della loro terra;
- e) per le azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera.

ART. 3 - PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

La proposta di attribuzione di Cittadinanza Onoraria può essere avanzata dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri Comunali.

La segnalazione per l'attribuzione di Cittadinanza Onoraria può essere avanzata da qualsiasi ente, associazione, istituzione o da almeno cinquanta cittadini.

La proposta di concessione della Cittadinanza Onoraria è deliberata dal Consiglio Comunale. La deliberazione dovrà riportare, oltre alle motivazioni per le quali viene conferita, anche una breve nota biografica; l'atto di conferimento dovrà contenere l'indicazione dettagliata delle ragioni per cui viene conferita.

La Cittadinanza Onoraria è conferita dal Sindaco con cerimonia ufficiale in una apposita seduta del Consiglio Comunale o nell'ambito di una manifestazione istituzionale o di un evento pubblico.

La concessione è certificata dal rilascio di un attestato riportante gli estremi del provvedimento di concessione, le generalità dell'insignito, le motivazioni del riconoscimento, la data del rilascio e la firma del Sindaco.

Prima della concessione della cittadinanza, in fase istruttoria il Comune accerta il consenso dell'interessato o di chi ne esercita la tutela legale.

Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi i cittadini onorari, che avranno diritto di prendere posto tra le Autorità

ART. 4 - ALBO DEI CITTADINI ONORARI

E' istituito un registro delle concessioni dell'onorificenza nel quale sono iscritti coloro ai quali è conferita la Cittadinanza Onoraria.

L'iscrizione che avviene in ordine cronologico di conferimento, indica i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di concessione della cittadinanza ed è controfirmata dal beneficiario per accettazione.

Tutti gli oneri riguardanti l'attività disciplinata dal presente regolamento sono assunti a carico del bilancio comunale nell'ambito delle spese di rappresentanza

ART. 5 - PERDITE DELL'ONORIFICENZA

La Cittadinanza Onoraria può essere revocata per motivi di palese indegnità con un provvedimento adottato dal Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco o di un quinto dei consiglieri, con le modalità

con le quali è stata conferita.

Della cancellazione viene fatta annotazione nell'apposito registro.

ART. 6 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività della delibera di approvazione.